

PIANO PENSIONE MONEYFARM

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo
Fondo Pensione (Codice Prodotto AGL_MF_PIP)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5101

Documento sul Regime Fiscale

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Allianz Global Life

Società del gruppo Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita dalla Central Bank of Ireland - registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565 - Operante in Italia in regime di stabilimento nell'assicurazione sulla vita – iscritta all'albo imprese di assicurazione n. I.00078 - Sede secondaria di Trieste Largo Ugo Irneri, 1 34123 - Tel. +39 040 3175.660 - Fax +039 0407781.819 - CF, P.Iva, Registro imprese Trieste n. 01155610320

PIANO PENSIONE MONEYFARM

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo

Fondo Pensione (Codice Prodotto AGL_MF_PIP)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5101

Allianz Global Life

Documento sul regime fiscale

*Il presente documento integra il contenuto della **Nota Informativa** della forma pensionistica individuale denominata **Piano Pensione Moneyfarm** - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione.*

Allianz Global Life dac, in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Edizione 06/2026

PREMESSA

Il regime tributario in vigore in Italia applicabile ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo ("PIP") prevede una generale esenzione nella fase contributiva, una tassazione nella fase di accumulo ed una residuale tassazione nella fase di erogazione della prestazione.

La partecipazione a forme di previdenza complementare può idealmente scindersi, da un punto di vista fiscale, in tre momenti: contribuzione, accumulo ed erogazione della prestazione. Il modello descritto si sintetizza con l'acronimo ETT (Esenzione, Tassazione, Tassazione) come di seguito riportato.

Modello ETT

contribuzione	Esenzione
accumulo	Tassazione
prestazione	Tassazione

E' altresì importante preliminarmente evidenziare la presenza di tre differenti regimi o periodi (succedutisi nel tempo) applicabili alla previdenza complementare. Ciascun regime ha le proprie regole e temporalmente si suddividono in:

- 1° periodo fino al 31 dicembre 2000;
- 2° periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
- 3° periodo dal 1° gennaio 2007.

I montanti maturati nei rispettivi periodi di cui sopra, sono convenzionalmente indicati come K1, K2 e K3.

La fiscalità applicata alle posizioni individuali i cui montanti avranno coperto più periodi, seguirà quindi il criterio definito "*pro rata temporis*", ovvero, per ciascuna fattispecie di prestazione - sia essa definitiva (es. pensionamento) o intermedia (es. anticipazione) - la tassazione sarà il risultato delle disposizioni fiscali *pro tempore* vigenti sui montanti ad esse corrispondenti. Nei paragrafi seguenti entreremo nel dettaglio delle regole fiscali genericamente applicabili alle diverse fasi di partecipazione e tipologie di prestazioni.

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

Le regole espone in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente al terzo periodo (i.e. dal 1° gennaio 2007), non rilevando la precedente regolamentazione, non più applicabile alla fase contributiva.

1.1. Regola generale a decorrere dal 1° gennaio 2006

I contributi annualmente versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.300,00. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del calcolo del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. La deduzione, nel limite complessivo di cui sopra, comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

1.2. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti i limiti annuali di deducibilità *pro-tempore* vigenti (pari a Euro 5.164,57 fino al periodo di imposta 2025 e a Euro 5.300 dal periodo di imposta 2026) nei limiti e con le seguenti modalità:

- a favore dei lavoratori con data di prima occupazione tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2020, è consentito dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57 per un importo pari alla differenza positiva tra l'importo di Euro 25.822,85 (Euro 5.164,57 x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, per un importo

comunque non superiore a Euro 2.582,29 annui (metà di Euro 5.164,57); in pratica, il lavoratore ha la possibilità, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, di dedurre – fino ad esaurimento - i contributi versati in eccesso rispetto al limite annuo consentito nell'importo massimo pari a Euro 7.746,86 annui (pari alla somma di Euro 5.164,57 e di Euro 2.582,29);

- a favore dei lavoratori con data di prima occupazione tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2025, è consentito dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo (di Euro 5.164,57 fino al 2025 o di Euro 5.300 dal 2026) per un importo pari al seguente:
 - alla differenza positiva tra (a) l'importo derivante da Euro 5.164,57 x il numero degli anni compresi tra il periodo dal 2021 al 2025 e (b) i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, per un importo comunque non superiore a Euro 2.650,00 annui (metà di Euro 5.300,00);
 - alla differenza positiva tra (a) l'importo derivante da Euro 5.300,00 x il numero degli anni compresi nel periodo successivo al 2026 all'importo non superiore a 2.650 euro annui (metà di Euro 5.300,00);
 il lavoratore quindi ha la possibilità, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, di dedurre – fino ad esaurimento - i contributi versati in eccesso rispetto al limite annuo consentito nell'importo massimo pari a Euro 7.950,00 (pari alla somma di Euro 5.300,00 e di Euro 2.650,00) per la quota parte di contribuzione del primo quinquennio effettuata dal 2026.
- a favore dei lavoratori con data di prima occupazione dal 1° gennaio 2026, è consentito dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di Euro 5.300,00 euro per un importo pari 2.650,00 (metà di Euro 5.300,00); in pratica, il lavoratore ha la possibilità, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, di dedurre – fino ad esaurimento - i contributi versati in eccesso rispetto al limite annuo consentito nell'importo massimo pari a Euro 7.950,00 annui (pari alla somma di Euro 5.300,00 e di Euro 2.650,00).

1.3. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento, anche mediante versamenti contributivi annuali eccedenti il limite di Euro 5.300,00.

Con riferimento ai reintegri afferenti a montanti maturati dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il regime fiscale dei contributi sopra descritto. Conseguentemente, le relative somme si sommano ai contributi versati ai fini della determinazione dell'importo complessivamente deducibile dal reddito, nei limiti indicati nei paragrafi precedenti.

Per le somme versate a titolo di reintegro che eccedono i limiti annui di deducibilità è riconosciuto all'Aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione (come *infra* descritta), in misura proporzionale all'importo reintegrato. In tale ipotesi, l'Aderente è tenuto a rendere al fondo un'apposita dichiarazione con la quale specifichi se e in quale misura la contribuzione debba essere qualificata come reintegro.

In considerazione del fatto che il reintegro è finalizzato al ripristino della posizione individuale esistente alla data dell'anticipazione — posizione che, per sua natura, è composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già assoggettati a tassazione — le somme versate a titolo di reintegro devono essere imputate pro quota alle suddette componenti, secondo le evidenze determinate in sede di erogazione dell'anticipazione.

Diversamente, i reintegri relativi a montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 non danno diritto al credito d'imposta sopra descritto qualora eccedano il limite di Euro 5.300,00; pertanto, ove eccedenti il limite di deducibilità, tali somme devono essere comunicate come contributi non dedotti, nei termini e con gli effetti indicati nel paragrafo che segue.

1.4. Comunicazioni al Fondo dei contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al

fondo pensione ovvero, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione, ciascun Aderente comunica al fondo medesimo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, quindi, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione.

2. REGIME FISCALE DELLA POSIZIONE IN FASE DI ACCUMULO

Le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP), istituiti in regime di contribuzione definita sono assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, applicata direttamente dalla forma pensionistica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, da intendersi come il capitale lordo complessivamente maturato, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno, da intendersi come il capitale lordo complessivamente maturato, calcolato all'inizio di ciascun anno. L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

I redditi da titoli pubblici ed equiparati, e le obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50%, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Per comprendere appieno il regime fiscale delle prestazioni, un aspetto determinante è individuare quale parte del montante da cui queste si generano sia soggetta a tassazione, ovvero quale sia la "base imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari.

Il principio generale che forma l'architettura della tassazione nel sistema di previdenza complementare consiste (principalmente) nel differire il prelievo dalla fase di contribuzione a quella finale dell'erogazione della prestazione (secondo il modello ETT di cui sopra) e comunque nel tassare a scadenza soltanto quanto non assoggettato ad imposizione durante la fase di accumulo.

Ne deriva che la quota di prestazione ordinariamente soggetta a imposizione è circoscritta alla parte della stessa proporzionalmente riferibile ai contributi che hanno beneficiato della deduzione durante la fase di accumulo. Inoltre, per i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il trattamento di fine rapporto (TFR) per contribuire alle forme pensionistiche complementari, la base imponibile è determinata tenendo conto anche della quota corrispondente al trattamento di fine rapporto versato. Tali criteri trovano applicazione, in via generale, anche nelle ipotesi di anticipazione e di riscatto.

Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali.

Altro elemento rilevante e discriminante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare, poiché a parità di periodo fiscale, alcune fattispecie trovano un trattamento fiscale differenziato a seconda che l'Aderente abbia l'una qualifica piuttosto che l'altra.

Il **Vecchio iscritto** è il soggetto che alla data del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124) risultava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421 (ovvero prima del 15 novembre 1992).

Il **Nuovo iscritto** è il soggetto che ha aderito a forme pensionistiche complementari non trovandosi nelle condizioni di cui sopra.

Per tutte le forme di liquidazioni soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15% che viene ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo fino

ad un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%) si considerino le precisazioni che seguono.

Ai fini della determinazione dell'aliquota della ritenuta, applicabile dal 15 al 9%, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi.

Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno, deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nelle ipotesi in cui l'Aderente, alla data di richiesta della prestazione, sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione, si l'altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata

3.1 Prestazioni previdenziali erogate sotto forma di Capitale

In generale, l'Aderente ha diritto a richiedere l'intera prestazione pensionistica in forma di capitale (100%) nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale (il cui importo viene stabilito su base annuale).

In tutti gli altri casi, sarà possibile ottenere la prestazione pensionistica in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato.

I Vecchi iscritti mantengono la possibilità di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica maturata in capitale anche nell'ipotesi in cui i parametri sopra descritti non siano rispettati, sempreché non abbiano optato per l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 11 D.lgs. 05 dicembre 2005 n. 252.

3.1.1. Quota parte delle prestazioni fino al 31 dicembre 2000 (K1)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull'importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31 dicembre 2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% (ai sensi della Legge n. 482 del 26 settembre 1985).

Nuovi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del PIP (determinata dal PIP stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% della sua retribuzione annua (tali contributi vanno ridotti in proporzione alla quota di prestazione erogata in capitale rispetto alla prestazione complessiva) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).

Vecchi e nuovi iscritti (lavoratori autonomi)

Si applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto, in quanto per tali soggetti la prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 è considerata reddito da lavoro autonomo.

3.1.2. Quota parte delle prestazioni dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (K2)

Si applica la tassazione separata utilizzando un'aliquota c.d. "interna media" determinata dal PIP sulla base del reddito di riferimento del contribuente. Tale reddito è calcolato moltiplicando l'importo della prestazione imponibile per un coefficiente di ponderazione pari al rapporto tra 144 e il numero dei mesi di effettiva partecipazione alla forma pensionistica, e applicando a tale ammontare gli scaglioni IRPEF vigenti al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

L'aliquota così determinata si applica alla parte imponibile della prestazione, individuata al netto dei contributi che non hanno fruito della deduzione e dei redditi già assoggettati a imposizione in fase di accumulo.

3.1.3. Quota parte delle prestazioni dal 1 gennaio 2007 (K3)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti e autonomi)

Per i Vecchi Iscritti che non optino per il nuovo regime di cui all'art. 23, comma 7, del D.lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252, le prestazioni maturate dal 1 gennaio 2007 sono tassate con le regole esposte al paragrafo precedente.

Per i Vecchi iscritti che optino per l'applicazione del nuovo regime di cui all'art. 23, comma 7, del 5 dicembre 2005 n. 252, sull'importo della prestazione in capitale maturata dal 1 gennaio 2007 si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15%, come meglio dettagliato nel punto successivo relativo ai nuovi iscritti.

Pertanto, i Vecchi iscritti possono continuare a percepire in forma di capitale l'intera prestazione maturata (ivi compresa la quota maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007). Se, invece, optano per l'applicazione del nuovo regime, essi possono percepire in forma di capitale l'intera prestazione maturata fino a tale data mentre, per il montante maturato a partire dal 1 gennaio 2007, l'applicazione del nuovo trattamento fiscale comporta l'obbligo di convertire in rendita almeno il 50% di tale montante, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del relativo importo sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Nuovi iscritti

Si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). La parte imponibile della prestazione pensionistica è determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva, nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Se la data di adesione è anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

3.2 Prestazioni previdenziali erogate sotto forma di Rendita

3.2.1. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 (R1)

Vecchi iscritti e nuovi iscritti sono soggetti allo stesso regime tributario, ai sensi del quale le prestazioni sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente e concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le aliquote IRPEF comunicate dall'INPS sulla base del Casellario Pensionistico. Tuttavia, la base imponibile su cui tali aliquote sono applicate è determinata nella misura dell'87,50% dell'importo corrisposto.

3.2.2. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (R2)

Le prestazioni concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore e sono assoggettate a tassazione ordinaria IRPEF, in quanto altresì qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Anche in questo caso, l'imponibile è determinato al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati nella fase di accumulo, mentre i rendimenti eventualmente maturati durante la fase di erogazione della rendita costituiscono una autonoma categoria di redditi di capitale e sono assoggettati a un'imposta sostitutiva del 26%. Sui proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, è comunque

riconosciuta una minore tassazione (12,5%) attraverso la riduzione della relativa base imponibile (nella misura del 48,08 %).

3.2.3. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dal 1 gennaio 2007 (R3)

È applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni).

Anche in questo caso, l'imponibile è determinato al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati nella fase di accumulo, mentre i rendimenti eventualmente maturati durante la fase di erogazione della rendita costituiscono una autonoma categoria di redditi di capitale e sono assoggettati a un'imposta sostitutiva del 26%.

Sui proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, è comunque riconosciuta una minore tassazione (12,5%) attraverso la riduzione della relativa base imponibile (nella misura del 48,08 %).

3.2.4 Rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata

L'articolo 1, c. 201 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026), ha introdotto nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia, specificamente la "rendita a durata definita", i "prelievi liberamente determinabili" e l'"erogazione frazionata".

Alle somme corrisposte a titolo di "rendita a durata definita" o a titolo di "prelievi liberamente determinabili" si applica il regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, per il quale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta. Su tale base imponibile, viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta pari al 15%, che può ridursi dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo. La riduzione complessiva non può comunque superare il 6%, determinando quindi un'aliquota minima del 9%.

Alle somme erogate mediante "erogazione frazionata" si applica il nuovo regime fiscale ai sensi del quale dette somme sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 20%, ridotta di una quota pari a 0,25% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo, fino a un massimo di riduzione di 5%, determinando quindi un'aliquota minima del 15%.

Le suddette nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per l'"erogazione frazionata" del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026 (a seguito delle modifiche introdotte con Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62, a seguito della conversione con Legge 25 giugno 2026 n. 112).

3.3 Anticipazioni

3.3.1. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 (K1)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31 dicembre 2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% (ai sensi della Legge n. 482 del 26 settembre 1985).

Nuovi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 2% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).

Vecchi e nuovi iscritti (lavoratori autonomi)

Si applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto, in quanto per tali soggetti la prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 è considerata reddito da lavoro autonomo.

3.3.2. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (K2)

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione prevista per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. L'imponibile è però determinato al netto dei contributi non dedotti ma al lordo della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva, salvo congruaggio al momento della liquidazione definitiva.

3.3.3. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dal 1 gennaio 2007 (K3)

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1 gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

3.4 Riscatti

3.4.1. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 (K1)

Vecchi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31 dicembre 2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% (ai sensi della Legge n. 482 del 26 settembre 1985).

Nuovi iscritti (lavoratori dipendenti)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).

Vecchi e nuovi iscritti (lavoratori autonomi)

Si applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto, in quanto per tali soggetti la prestazione maturata fino

al 31 dicembre 2000 è considerata reddito da lavoro autonomo.

3.4.2. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (K2)

Per il trattamento fiscale dei riscatti erogati su montanti accumulati nel secondo periodo fiscale, è necessario distinguere tra i seguenti casi.

Riscatto per licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale

È applicata la tassazione ordinaria IRPEF, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo. È esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati al fondo.

Riscatto per mobilità, cassa integrazione o invalidità

Se riscatto totale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.1.2. concernente la prestazione pensionistica in forma capitale. Se riscatto parziale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.3.2. concernente le anticipazioni.

3.4.3. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dal 1 gennaio 2007 (K3)

Le somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale (al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi non dedotti), sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (riscatto parziale);
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ovvero a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (riscatto totale);
- morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

3.5 Prestazioni previdenziali erogate sotto forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.)

Le prestazioni pensionistiche complementari corrisposte soggiacciono al trattamento previsto a partire dal 2007, ossia applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno superiore al quindicesimo di iscrizione, fino al raggiungimento della aliquota minima del 9%.

Il reddito imponibile è determinato imputando prioritariamente alla RITA gli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima quelli maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, quelli maturati dal 1 gennaio 2007 (criterio c.d. "FIFO"). Per ognuno dei suddetti periodi, la base imponibile dovrà essere determinata applicando le rispettive regole di determinazione (in altri termini, una volta stabilita la base imponibile secondo le disposizioni di legge di volta in volta applicabili, la stessa sarà per intero soggetta esclusivamente all'imposta sostitutiva del 15%, con applicazione della riduzione indicata, ancorché i montanti maturati erogati a titolo di rendita siano frazionatamente riferibili a periodi anteriori al 1 gennaio 2007).

4. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale, ferma restando l'applicazione

dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell'anno

5. Premio produttività (aggiornato alle modifiche introdotte dalla legge bilancio 2026)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi da 182 a 189, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nella versione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 385, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) e dall'art. 1, commi 8-9, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), è stabilito che al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, debba riconoscersi la totale esenzione sui contributi così versati dall'imposta sul reddito di lavoro dipendente e dall'imposta sostitutiva del 10% (ridotta al 5% con riguardo ai periodi di imposta 2025 ed all'1% con riguardo ai periodi di imposta 2026 e 2027), anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale fissato dall'articolo 8 del citato D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 in Euro 5.300,00; inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato andrà ad incrementare la parte delle predette prestazioni che si considera essere già stata assoggettata ad imposta, così divenendo anch'essa esente da tassazione. Al riguardo, considerando che il valore di riferimento per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali (aliquota omnicomprensiva del 10% ridotta al 5% con riguardo ai periodi di imposta 2025 e all'1% con riguardo ai periodi di imposta 2026 e 2027) è attualmente pari a Euro 3.000 euro (Euro 5.000 per i periodi di imposta 2026 e 2027), l'agevolazione massima usufruibile ammonta a Euro 8.300,00 (Euro 10.300 per i periodi di imposta 2026 e 2027). La descritta agevolazione è, in ogni caso, riconosciuta a favore di lavoratori dipendenti che, nel periodo di imposta precedente a quello di percezione dei predetti premi di risultato, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a Euro 80.000.

6 Provvedimenti a favore degli aderenti alla previdenza complementare colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

Il Decreto Legge del 17 ottobre 2016 n. 189 dispone, per tutti gli aderenti di previdenza complementare residenti nei Comuni elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al citato Decreto [*e riportati nel Documento sulle anticipazioni per pronta evidenza al quale si rimanda per informazioni di Maggior dettaglio*], per un periodo transitorio di tre anni decorrente dal 24 agosto 2016, la possibilità di richiedere anticipazioni:

- per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, restauro e di risanamento conservativo, etc) sulla prima casa di abitazione (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata), e
- per ulteriori esigenze degli aderenti (per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata), anche in assenza del requisito di otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Sotto il profilo fiscale, le anticipazioni richieste in applicazione della disciplina emergenziale sono state assoggettate a un regime di favore, in quanto la normativa ha esteso anche a tali fattispecie l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un limite massimo di riduzione complessiva pari a 6 punti percentuali, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni per spese sanitarie ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

La disciplina agevolativa non ha invece inciso sui criteri di determinazione della base imponibile, che restano regolati dal principio di stratificazione temporale del montante. Le somme erogate a titolo di anticipazione continuano pertanto a essere imputate, nell'ordine, alle quote di posizione maturate fino al 31 dicembre 2000, successivamente a quelle maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e, solo per la parte residua, a quelle maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per ciascuna quota, l'imponibile è determinato secondo le regole proprie del periodo di maturazione, fermo restando lo scomputo dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari già assoggettati a imposizione in capo alla forma pensionistica. Ne consegue che la disciplina speciale introdotta a seguito degli eventi sismici rileva esclusivamente sotto il profilo delle condizioni di accesso all'anticipazione e della misura dell'aliquota applicabile, senza derogare ai criteri strutturali di ricostruzione del montante e di determinazione

dell'imponibile previsti dall'ordinamento.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



Allianz Global Life dac

Maple House, Temple Road, Blackrock,
Dublino - IRLANDA

Società del gruppo Allianz SE, autorizzata
all'esercizio dell'assicurazione sulla vita
dalla Central Bank of Ireland - registrata al
locale registro delle società con
autorizzazione n. 458565.

Operante in Italia in regime di stabilimento
nell'assicurazione sulla vita – iscritta
all'albo imprese di assicurazione n. I.00078

- Sede secondaria di Trieste Largo Ugo
Irneri, 1 34123 - Tel. +39 040 3175.660 - Fax
+039 0407781.819 - CF, P.Iva, Registro
imprese Trieste n. 01155610320
www.allianzgloballife.com